

# Libro II Atti

**Attività** compiuta da  
uno dei soggetti del  
procedimento

**Risultato**  
dell'attività  
compiuta



L'attività del p.m.  
di interrogare

Il verbale  
dell'interrogatorio



**Il Libro II pone una serie di regole generali per il compimento degli atti procedurali, da coordinare con regole speciali di altri Libri**

### **Titolo I**

«disposizioni generali»:  
lingua; sottoscrizione; data;  
divieto di pubblicazione;  
richiesta di copie...

### **Titolo V**

«notificazioni»

### **Titolo IV**

«traduzione degli atti»

### **Titolo II**

«atti e provvedimenti del giudice»

### **Titolo III**

«documentazione degli atti»

### **Titolo VI**

«termini» per il  
compimento degli atti


### **Titolo VII**

«nullità» degli atti

**Lingua degli atti** (art. 109)

**«Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità» (c. 3)**

**Regola generale**



gli atti del procedimento penale sono compiuti in **lingua italiana**

## Regola speciale per minoranze linguistiche ufficialmente riconosciute

Davanti all'autorità giudiziaria di primo e secondo grado, avente sede in un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta,

- il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, **interrogato o esaminato** nella madrelingua;
- il relativo verbale è redatto anche in tale lingua;
- nella stessa lingua sono **tradotti gli atti del procedimento** a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.


Vale per **ogni soggetto** coinvolto nelle attività procedurali



Attuazione direttive: 2010/64/UE;  
2012/13/UE; 2012/29/UE

**Lingua della minoranza**  
linguistica è trattata alla  
stregua della lingua  
ufficiale del procedimento

Interpretazione e  
traduzione degli atti (art. 143)



Disposizioni sulle minoranze  
linguistiche riconosciute in Italia

Parlare una **lingua «straniera»** fa  
scattare diritto a interpretazione e  
traduzione, ma tutele sono più  
limitate sia soggettivamente, sia  
oggettivamente

DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA  
DELL'INDAGATO ALLOGLOTTO

DIRETTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO  
del 20 ottobre 2010  
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali


“It is historic, being the first criminal justice  
measure negotiated under codecision and the **first**  
**EU fair trial law**”

(Sarah Ludford, rapporteur)

## Priorità all'assistenza linguistica

1. Diritto meno controverso
2. Garanzia più approfondita a livello comunitario
3. Garanzia fondamentale nell'ottica del rafforzamento della fiducia reciproca → diritto pregiudiziale rispetto agli altri

connotazione fortemente multilinguistica → centralità del diritto all'assistenza linguistica



**438 idiomi censiti,**  
includendo le  
lingue degli  
immigrati

ITALIA  
**Detenuti stranieri**  
5.365 nel 1991  
24.016 nel 2012  
**20.891 il 28.2.2014**

*Fonte: Final Report dello Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services, <http://www.eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf>*

**DIRITTO  
ALL'ASSISTENZA  
LINGUISTICA**

```
graph TD; A[DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA] --> B[DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE (ART. 2)]; A --> C[DIRITTO ALLA TRADUZIONE (ART. 3)];
```

**DIRITTO  
ALL'INTERPRETAZIONE  
(ART. 2)**


**DIRITTO ALLA  
TRADUZIONE  
(ART. 3)**



## UN DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA

### Considerando n. 17

La presente direttiva dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica **adeguata e gratuita**, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di **esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento**



DUE CONNOTATI ESSENZIALI


**QUALITA'**

**GRATUITA'**

# QUALITA'



## Art. 2 par. 8

L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di **qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento**, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a **conoscenza delle accuse a loro carico** e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa



## Art. 3 par. 9

La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di **qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento**, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a **conoscenza delle accuse a loro carico** e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa



**Art. 5 → MISURE ATTE A GARANTIRE LA QUALITA'**


a. Versante  
“istituzionale”

**Art. 5**

2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino **la riservatezza** per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva

## b. Versante procedurale



la direttiva prescrive:


- a. di introdurre dei rimedi, attraverso i quali l'imputato potrà **contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione** (artt. 2, par. 5 e 3, par. 5)
  
- b. Gli Stati membri dovrebbero garantire che possa essere esercitato un **controllo sull'adeguatezza dell'interpretazione e della traduzione fornite**, quando le autorità competenti sono state informate in merito a un determinato caso (**considerando n. 24**).

**GRATUITA'**

*Articolo 4*

**Costi di interpretazione e traduzione**

Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, **indipendentemente dall'esito del procedimento.**



tutti gli imputati,  
**indipendentemente dalle  
loro disponibilità  
finanziarie (piano  
soggettivo)**

**a prescindere  
dall'esito del  
processo (piano  
oggettivo)**




## ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL'INTERPRETE NEI COLLOQUI CON IL DIFENSORE

### Art. 2 par. 2

Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra *indagati o imputati e il loro avvocato*, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale



Costi dell'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore a carico dello Stato (art. 4)



## DIRITTO ALLA TRADUZIONE

ART. 3 → traduzione in tempi ragionevoli dei **documenti essenziali**

**DOCUMENTI ESSENZIALI** (vanno sempre tradotti)  
individuati direttamente dalla direttiva:  
(art. 3 par. 2)

- a. le **decisioni che privano una persona della propria libertà**
- b. gli **atti contenenti i capi d'imputazione** (any charge or indictment)
- c. le **sentenze**

(art. 3 par. 6)

**Mandato d'arresto europeo**



**DOCUMENTI  
EVENTUALMENTE  
ESSENZIALI**  
altri documenti  
individuati dalle autorità  
nazionali (su richiesta  
dell'imputato o del  
difensore) (art. 3 par. 3)

**LA DIRETTIVA 64 DEL 2010 VA BEN OLTRE AGLI STANDARD  
CONSOLIDATI DALLA GIURISPRUDENZA DI STRASBURGO**

**NELL'OTTICA DELL'AUTODIFESA**



**QUALITA' DEL SERVIZIO  
(Art. 2 par. 8, art. 3 par. 9, art. 5: interpreti  
indipendenti e debitamente qualificati)**

**DIRITTO ALLA TRADUZIONE DEGLI  
ATTI FONDAMENTALI (Art. 3)**

**NELLA PROSPETTIVA DELLA DIFESA TECNICA**

**ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE AI  
COLLOQUI CON IL DIFENSORE (Art. 2, par. 2)**





# DIRETTIVA 2012/29/UE

Testo principale: in una sola direttiva tutti i diritti processuali della vittima

Art. 1 Obiettivi generali →

Vittime ricevano informazione, assistenza, protezione e possano partecipare al procedimento penale

Art. 2 Definizione →

Definizione ampia sia persona offesa dal reato sia danneggiato

## Capo II informazioni e sostegno

Art. 3 diritto alla comprensione

Art. 4 e 6 diritto all'informazione

Art. 7 diritto all'assistenza linguistica

## Capo III partecipazione al procedimento penale

Art. 10 Diritto di essere sentiti

Art. 13 Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Art. 16 Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte del giudice penale

## Capo IV protezione e diritti delle vittime particolarmente vulnerabili

## Aspetto delicato



L'Unione non ha stabilito quale posizione debba avere la vittima nel procedimento penale

**Vittima parte**

**Vittima quale soggetto che partecipa**

**Vittima testimone**



*Lasciata tanta  
discrezionalità agli Stati  
nazionali*

DIRITTO ALL'ASSISTENZA  
LINGUISTICA VITTIMA

```
graph TD; A[DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA VITTIMA] --> B[DIRITTO ALLA COMPrensIONE (ART. 3)]; A --> C[DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE (ART. 7) meno avanzato (es. no con difensore, no registri, secondo il ruolo della vittima)];
```

DIRITTO ALLA COMPrensIONE  
(ART. 3)

DIRITTO  
ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA  
TRADUZIONE  
(ART. 7) meno avanzato (es. no  
con difensore, no registri,  
secondo il ruolo della vittima)

Imputato che non conosce lingua italiana (e non appartiene a minoranza linguistica riconosciuta) ha...

Diritto a **interpretazione** per

- comprendere accusa
- seguire svolgimento atti e udienze
- comunicare con il difensore prima di interrogatorio, o al fine della presentazione di richieste e memorie

Diritto a **traduzione**

- informazione di garanzia e sul diritto di difesa
- misure cautelari personali
- avviso di conclusione indagini
- citazioni per udienza preliminare e giudizio
- sentenze e decreti penali di condanna

clausola residuale per altri atti (c. 3)


Prestazione gratuita, indipendente da esito processo

## «Altri casi di nomina dell'interprete» (art. 143 *bis*)

1

L'autorità procedente nomina un interprete

- quando occorre tradurre uno **scritto** in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero
- quando la **persona** che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana



Interpretazione e traduzione non come diritto della parte, ma come **ausilio per il giudice**

2 L'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un **interprete** quando occorre procedere all'audizione della **persona offesa** che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

3 La **persona offesa** che non conosce la lingua italiana ha diritto alla **traduzione** gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti




Fanno parte delle norme di attuazione della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle **vittime** di reato

Il giudice, quando nomina l'interprete, lo ammonisce «sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, **senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità**, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio» (art. 146 c. 2)

Ipotesi di **incapacità e incompatibilità** dell'interprete (art. 144)

Possibilità di **ricusazione** e obbligo di **astensione** (art. 145)



Trattamento simile a quello del **perito**



## Forme dei provvedimenti del giudice (art. 125)

«La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della **sentenza**, dell'**ordinanza** o del **decreto**».

«Le **sentenze** e le **ordinanze** sono motivate, a pena di nullità. I **decreti** sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge».

«Tutti gli altri provvedimenti sono adottati **senza l'osservanza di particolari formalità** e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente».

## Dove il giudice prende le sue decisioni?

«Il giudice delibera **in camera di consiglio** senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta» (art. 125 c. 4)





La locuzione «**camera di consiglio**»  
si riferisce a due cose diverse

1. **Luogo fisico** in cui il  
giudice si ritira per  
prendere le sue decisioni

2. Modello di **procedimento**



«Procedimento in camera  
di consiglio» (art. 127)

## «Procedimento in camera di consiglio (art. 127)



**Disciplina base** a cui fanno rinvio altre norme del codice (es. 48 c. 1; 130 c. 2; 409 c. 2), a volte modificandone alcuni tratti (es. 401 c. 1; 420 c. 1)

Avviso a persone interessate almeno 10 giorni prima della data fissata

Fino a 5 giorni prima dell'udienza, si possono presentare memorie in cancelleria

Viene sentito dal giudice chi compare fra i soggetti avvertiti

Non c'è pubblico

Giudice decide con ordinanza ricorribile in Cassazione

# Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129 c. 1)

In ogni stato e grado del processo

il **giudice**, il quale riconosce che:

- il fatto non sussiste
- l'imputato non lo ha commesso
- il fatto non costituisce reato
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il reato è estinto
- manca una condizione di procedibilità



lo dichiara d'ufficio con sentenza

La *ratio* dell'art. 129 c. 1

*Favor rei*

Principio di economia  
processuale

Indisponibilità  
libertà personale

Quando emerge prova sufficiente  
per il proscioglimento, processo  
deve interrompersi

Attivazione del  
proscioglimento non si può  
lasciare completamente nella  
libera disponibilità delle parti

## Gerarchia fra le formule di proscioglimento (art. 129 c. 2)

«Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti **risulta evidente** che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta»



Giudice deve prediligere proscioglimento **nel merito** rispetto a quello 'in diritto'

**MA solo se, nel momento in cui sopraggiunge la causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito non necessita di ulteriori prove**

# Ricapitolando....

1 Interviene una causa di estinzione del reato



2 Il giudice deve controllare se dagli atti già acquisiti emerge innocenza imputato



3 **Se non emerge innocenza, il giudice si limita a emettere sentenza di proscioglimento per estinzione del reato**





## Provvedimento del giudice di accompagnamento coattivo dell'imputato/indagato (art. 132)

L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre **l'imputato** alla sua presenza, se occorre anche con la forza

La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione **oltre il compimento dell'atto** previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta **oltre le ventiquattro ore**

Alcuni dei «casi previsti dalla legge» di  
possibile accompagnamento coattivo

Art. 376

«Quando si tratta di procedere ad atti di **interrogatorio** o **confronto**, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice»

Art. 490

«Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una **prova diversa dall'esame**»

confronto

perizia

ispezione

ricognizione

esperimento giudiziale



# La notificazione degli atti (artt. 148-171)

Strumento attraverso cui gli atti e le attività (già compiute o da compiere) del procedimento vengono a **conoscenza** dei soggetti e delle parti

Necessario trovare **compromesso**  
da fra due esigenze contrastanti

Conoscenza effettiva  
dell'atto o dell'attività

**VS**

Necessità che il  
procedimento proceda  
comunque oltre

Ordinamento mette in moto dei meccanismi finalizzati alla  
**conoscenza effettiva**, che, una volta correttamente  
compiuti, fanno scattare una **conoscenza legale** (presunta)

## Chi esegue le notificazioni?

Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'**ufficiale giudiziario** (art. 148 c. 1)

Ci sono alcune  
**eccezioni**

Es.: art. 420 *quater*: «se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della **polizia giudiziaria**»


## Elezione/dichiarazione di domicilio (art. 161)

Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato/imputato non detenuto né internato,

1. lo invitano a **dichiarare o eleggere** domicilio per le notificazioni;
2. lo avvertono che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante **consegna al difensore**.

# Prima notificazione all'imputato non detenuto (art. 157)

## Prima scelta

 Salvo quanto previsto dagli articoli 161, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante **consegna di copia alla persona**

## Seconda scelta

Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

## Terza scelta

Qualora i luoghi indicati nel comma 1 **non siano conosciuti**, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

## Nuovo giro

Se **le persone** indicate nel comma 1 mancano o sono inidonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.



## *Extrema ratio*

**Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,**

1. l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
2. avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa;
3. l'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## «Termini» per il compimento degli atti

Termine indica il **momento** entro cui un atto può/deve essere compiuto

**Termini dilatori**

VS

**Termini acceleratori**

Atto non può essere compiuto **prima** del decorso del termine

Atto deve essere compiuto **entro** il decorso del termine

**Termini ordinatori**

VS

**Termini perentori**

L'inosservanza del termine non  
ha conseguenze processuali

L'inosservanza del termine  
causa

**decadenza**


estinzione del potere  
di compiere l'atto

**inammissibilità**

invalidità dell'atto  
eventualmente  
compiuto



Come si distinguono i termini  
**perentori** da quelli **ordinatori**?



Quando un termine è perentorio, ce lo dice la legge

Art. 173: i termini si considerano stabiliti a pena di  
decadenza soltanto **nei casi previsti dalla legge**

**E  
S  
E  
M  
P  
I  
O**

## **Richiesta di esclusione della parte civile (art. 80)**

Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, **a pena di decadenza**, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.



Riferimento al **venir meno del potere** di chiedere l'esclusione una volta scaduto il termine

**E  
S  
E  
M  
P  
I  
O**

## **Richiesta di rimessione (art. 46)**

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è **causa di inammissibilità della richiesta.**



Riferimento alla **condizione di invalidità**  
della richiesta compiuta fuori termine

## Restituzione nel termine (art. 175)

Il termine perentorio è scaduto, ma le parti non lo hanno potuto rispettare a causa di una **impossibilità oggettiva**, a loro non imputabile

Rimedio generale



Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono **restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza**, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore

Rimedio speciale



Restituzione nel termine per **proporre opposizione** contro il decreto penale di condanna